la casa
Centro Assistenza Servizi per Anziani

REGOLAMENTO INTERNO DEGLI ISTITUTI DE "La C.A.S.A."

Il presente regolamento disciplina le caratteristiche di accesso e funzionamento degli istituti residenziali dell'Ipab La C.A.S.A. situati presso le sedi di via Baratto e di via Monte Valbella.

A) ACCOGLIMENTO E PRATICHE DI INGRESSO

Art. 1 Il Centro Assistenza Servizi per Anziani La C.A.S.A. offre servizi rivolti prevalentemente a persone di età superiore ai 65 anni autosufficienti e non autosufficienti; possono essere accolte anche persone di età inferiore, purchè idonee all'ospitalità in casa di riposo.

Art. 2 La C.A.S.A. mette a disposizione dell'anziano, ospite della struttura, assistenza medica ed infermieristica, servizio socio assistenziale, servizio di fisioterapia, logopedia, di psicologia e di animazione sulla base del progetto assistenziale individualizzato definito dall' UOI (Unità Operativa Interna);
offre inoltre servizio di ristorazione, lavanderia, parrucchiere e pedicure, ausili per l'incontinenza, fornitura di farmaci e presidi inseriti nella convenzione sanitaria, trasporto per visite specialistiche od esami diagnostici presso i presidi ospedalieri.
Per una descrizione dettagliata dei servizi erogati si rimanda alla "Carta dei Servizi".

L'Ente ritiene importante il contributo attivo dei familiari per il buon inserimento e benessere dell'ospite e si adopera per favorire momenti di incontro e di relazione.

Art. 3 La domanda di ammissione deve essere presentata al Servizio Sociale del comune di residenza dell' anziano e viene valutata, secondo la normativa regionale vigente, dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD) competente per territorio.
L'ingresso nelle strutture dell' Ente è vincolato alla valutazione multidimensionale formulata dall'UVMD, alle norme previste dalla legislazione regionale e alla sottoscrizione del contratto di ingresso.

Art. 4 L'Ente offre la possibilità di usufruire di ricoveri a titolo privato, definitivi o temporanei, previa valutazione dell'UVMD.
Per i ricoveri temporanei, la durata non inferiore ad un mese, viene indicata nel contratto di ingresso.
L'aggravamento delle condizioni di salute e dei bisogni sanitari/assistenziali dell'ospite, che dovessero manifestarsi durante il periodo di permanenza temporaneo, non impegnano la struttura al prolungamento del ricovero oltre il termine concordato.
A conclusione del ricovero temporaneo i familiari si impegnano a far fronte alle conseguenti dimissioni.

B) RETTE DI DEGENZA

Art. 5 Le rette di degenza vengono stabilite a cadenza annuale con provvedimento del Consiglio di Amministrazione in base ai costi di gestione e sono differenziate a seconda del profilo di autonomia dell'ospite definito in UVMD.

Art. 6 La retta individuale può essere soggetta a variazioni a seguito delle modificate condizioni di autonomia dell'ospite rilevate periodicamente dall'UOI attraverso l'utilizzo della scheda regionale SVAMA.
Le variazioni di profilo che determinano variazioni della retta vengono comunicate ai familiari prima della fatturazione.

Art. 7 L'onere della retta è a totale carico dell'interessato e dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e seguenti.
L' ospite che firma autonomamente il contratto di ingresso, impegna se stesso, eredi ed aventi causa, a corrispondere la retta mensile.

Art. 8 Per i primi 3 giorni dalla data di accettazione del posto – massimo 5 se comprensivi di sabato e domenica - la retta viene applicata al 50%; successivamente, o comunque dal giorno di ingresso, viene conteggiata al 100%.
Qualora, per qualsiasi ragione, l'anziano non dovesse entrare in struttura alla data prefissata nel contratto, l'Ente ha facoltà di assegnare il posto letto ad altra persona in graduatoria e addebiterà una penale pecuniaria, come definita nel contratto, fino alla effettiva copertura del posto letto e comunque per un periodo non superiore a 5 giorni.

Art. 9 All'atto dell'accoglimento, o inderogabilmente entro 5 giorni dall'ingresso, il firmatario del contratto o l'ospite in solido deve versare, a titolo di anticipazione per la copertura dei costi della procedura d'ingresso e per il riequilibrio della competenza temporale fra entrate e uscite, un importo pari ad una mensilità. Tale importo verrà conguagliato, al momento delle dimissioni dell'ospite, con l'ultima mensilità fatturata.

Art. 10 Nel caso l'ospite intenda lasciare definitivamente l'Istituto, dovrà darne avviso scritto al Servizio Sociale dell'Ente almeno 5 giorni prima. L'eventuale dimissione anticipata non prevede alcuna riduzione economica della retta che verrà comunque addebitata per intero per i 5 giorni previsti.

Art. 11 La fattura della retta di degenza deve essere pagata entro la data indicata nell'avviso di fattura che verrà recapitato all'indirizzo riportato nel contratto utilizzando preferibilmente la formula di addebito automatico (RID).

Art. 12 L'accoglimento di persone a carico di Comuni o Enti è subordinato alla presentazione di regolare impegnativa di assunzione della retta da parte degli stessi.

Art. 13 Gli ospiti autosufficienti possono usufruire fino ad un massimo di 30 giorni di assenza nel corso dell'anno, con una riduzione della retta del 30% ed il mantenimento del posto.
Gli Ospiti autosufficienti e non autosufficienti, durante i periodi di degenza ospedaliera, hanno diritto ad una riduzione della retta del 50% e al mantenimento del posto.

Art. 14 La retta dà diritto ad usufruire di tutti i servizi generali e sociosanitari predisposti dall'Ente e previsti dalle disposizioni regionali.

C) REGOLE DI BUONA CONVIVENZA

Art. 15 Gli ospiti sono tenuti ad un comportamento adeguato alla natura comunitaria della struttura, nel rispetto degli altri residenti.
Possono ricevere visite durante la giornata dalle ore 9.30 alle 19.00 (fino alle 21.00 solo negli spazi comuni).
Viene richiesta particolare attenzione a non recare disturbo nelle ore del riposo pomeridiano dalle 13.00 alle 15.00 e al rispetto della privacy degli altri anziani ospiti che risiedono nella stessa camera del proprio familiare.

Art. 16 Agli ospiti della casa di riposo viene assegnata una stanza arredata.
L'ospite, compatibilmente con le proprie capacità psicofisiche, deve:

- osservare le regole di sicurezza e igiene dei locali che utilizza;
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti, le apparecchiature che vi si trovano installate e rispettare le richieste della Direzione al fine di garantirne il corretto utilizzo;
- non apportare modifiche all' ambiente senza l'autorizzazione del Coordinatore di reparto;
- segnalare al personale l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio. E' vietata la loro riparazione o la loro manomissione da parte di persone non autorizzate dalla Direzione;
- consentire l'accesso nell'alloggio al personale di servizio e a qualsiasi persona incaricata dall'Ente per provvedere alle pulizie, controllo e riparazioni.

Art.17 La Direzione, su decisione dell'U.O.I. e avvertiti i familiari, ha facoltà di trasferire l'Ospite in una stanza o in un nucleo diverso da quello assegnato, qualora mutino le condizioni psicofisiche dell'ospite e/o per le esigenze della vita comunitaria.

Art. 18 L'ospite può arredare la stanza con fotografie, quadri personali e propri soprammobili previo accordo con il Coordinatore di reparto.

Art. 19 Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi di proprietà, previa autorizzazione del Coordinatore di reparto, compatibilmente con gli impianti di ricezione esistenti e nel rispetto delle norme di convivenza.
L'uso dell'apparecchio audiovisivo in orario di silenzio, o qualora rechi disturbo, è permesso solo con la radio cuffia.

Art. 20 L' ospite ed in solido il firmatario del contratto è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

Art. 21 E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio persone esterne alla struttura salvo eccezioni autorizzate dalla Direzione.

Art. 22 Agli ospiti e familiari è vietato l'accesso a cucine, dispense, magazzini e altri locali diversi da quelli a loro destinati.

Art. 23 L'uso dell'ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti.
Deve essere data la precedenza al personale nelle ore in cui l'ascensore serve per il servizio agli ospiti o ai piani.

D) USCITE

Art. 24 Gli ospiti possono muoversi liberamente all'interno dell'istituto salvo le limitazioni imposte dallo stato di salute.
L'ospite autosufficiente, sotto la sua personale responsabilità, può uscire e rientrare nella struttura, nel rispetto degli orari dei pasti e del rientro serale, previa comunicazione all'infermiere di reparto.
Gli ospiti non autosufficienti possono uscire dalla struttura solo se accompagnati da personale dell'Ente oppure da un familiare o persona autorizzata. I familiari o persona autorizzata dovranno chiedere il permesso all'Infermiere di reparto e sottoscrivere l'apposito modulo di uscita.
Eventuali eccezioni saranno formalmente stabilite dal medico o dall'UOI dietro apposito progetto.

Art. 25 Il familiare, o persona autorizzata, che intenda utilizzare i mezzi attrezzati dell' Ente per eventuali uscite dell'ospite, dovrà accordarsi con il Coordinatore di reparto e presentare richiesta scritta, tramite apposito modulo, almeno 15 giorni prima.
L'uso del mezzo attrezzato è a pagamento. L' Ente non si assume alcuna responsabilità per danni a persone, mezzi o cose derivanti dall'uso del mezzo da parte del familiare o persona autorizzata.
Eventuali danni subiti dal mezzo durante l'uso, per responsabilità dell'utente, dovranno essere totalmente risarciti.

E) CORREDO

Art. 26 L'ospite deve disporre di un corredo personale adeguato alle sue necessità e reintegrato al bisogno. Qualora ciò non accada per inadempienza sua o del familiare, l' Ente provvederà in merito addebitando in fattura il costo sostenuto. Ogni capo di abbigliamento deve essere contrassegnato secondo le modalità definite dall'Ente come da apposito modulo consegnato al momento del contratto.
L'Ente si avvale di un servizio di lavanderia esterno a carattere industriale.

Art. 27 L'Ente declina ogni responsabilità per lo smarrimento della biancheria non adeguatamente contrassegnata**.**

Art. 28 Qualora il familiare non intenda usufruire del servizio di lavanderia non avrà diritto ad alcuna riduzione della retta. Il ritiro della biancheria sporca dovrà essere effettuato quotidianamente. In ogni caso, gli indumenti sporchi di liquidi biologici non verranno trattenuti ma saranno inviati ugualmente alla lavanderia.

F) RISTORAZIONE

Art. 29 Il menù giornaliero viene predisposto dalla cucina interna ed è adeguato ai bisogni dietetici degli ospiti.

Art. 30 A garanzia delle norme igienico sanitarie e a tutela della salute dell'ospite è vietato portare in reparto e conservare in camera alimenti, in particolare quelli facilmente deperibili, che non siano stati previamente approvati dal personale infermieristico e dal Coordinatore.
Per la salvaguardia della salute degli ospiti affetti da pluripatologie non è permesso, senza la preventiva autorizzazione del Coordinatore e/o dell'Infermiere, somministrare bevande e cibo agli ospiti.

Art. 31 Al familiare o persona autorizzata è consentito trattenersi durante l'orario dei pasti senza recare intralcio o disturbo alla loro regolare distribuzione e somministrazione.
Qualora la presenza sia motivata da necessità assistenziali, il familiare o altra persona incaricata deve attenersi in modo scrupoloso alle indicazioni del personale sanitario.

Art. 32 I familiari presenti durante i pasti e durante l'arco della giornata dovranno prestare assistenza esclusivamente al proprio congiunto.

Art. 33 Ai familiari che lo desiderano, e nei limiti delle disponibilità, è consentito pranzare o cenare in reparto assieme al proprio congiunto, previa prenotazione e pagamento del costo previsto.

G) ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

Art. 34 Al momento dell'ingresso, all'ospite non autosufficiente viene assegnato il medico curante del reparto di appartenenza e lo conserva sino al momento delle dimissioni, salvo il caso di altra disponibilità dei massimali dei medici.
L'ospite autosufficiente ha facoltà di conservare o di scegliere il proprio medico di medicina generale.

Art. 35 Qualora il familiare attivi di propria iniziativa prestazioni medico/specialistiche e farmaceutiche a favore del proprio congiunto dovrà assumersene ogni onere e responsabilità inerente.
L' Ente declina ogni responsabilità per l'assistenza praticata all'ospite da persone non dipendenti o non autorizzate e per qualsiasi iniziativa non concordata.

Art. 36 Per visite specialistiche o prestazioni diagnostiche effettuabili presso i presidi ospedalieri del territorio, viene garantito, da parte dell' Ente, il servizio di trasporto dell'ospite con mezzi attrezzati. Al familiare viene richiesta la presenza per l'accompagnamento e la sorveglianza del proprio congiunto per il periodo di permanenza fuori dalla struttura.

H) RAPPORTI CON IL PERSONALE

Art. 37 L'ospite e i suoi familiari:

- devono mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto, comprensione e cortesia;
- non possono esigere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e dal progetto assistenziale individualizzato;
- nel caso in cui debbano avanzare delle richieste straordinarie, segnalare inadempienze nel servizio o nella condotta del personale, possono rivolgersi al Coordinatore di reparto e/o alla Direzione;
- al fine di favorire la privacy degli ospiti, i familiari e/o i visitatori devono allontanarsi ogniqualvolta l'assistenza richieda prestazioni di igiene personale o altro.

La direzione accoglie con interesse ogni suggerimento, stimolo o proposta volti a migliorare la qualità dei servizi dati all'interno della struttura.

I) RAPPORTI FRA OSPITI

Art. 38 Ogni ospite ha diritto di vivere liberamente, nel pieno rispetto del suo credo religioso e delle sue idee politiche e sociali. La sua libertà di azione trova il solo limite nel rispetto della libertà degli altri e nell'osservanza delle norme collettive, indispensabili per il buon funzionamento della vita comunitaria.
Gli ospiti devono improntare i loro rapporti al massimo rispetto, alla reciproca comprensione e solidarietà, comportandosi in ogni circostanza secondo le regole di buona educazione.

L) NORME DI INTERESSE GENERALE

Art. 39 Gli ospiti, i loro famigliari e le persone di riferimento, i visitatori e tutte le persone che accedano alle strutture dell'ente sono tenuti ad osservare le norme contenute nel presente Regolamento. Fermi restando gli specifici obblighi e\o divieti contenuti nel presente regolamento, ai soggetti di cui al primo periodo di questo articolo che tengano comportamenti irrispettosi degli altri verranno applicate le misure previste dall'art. 41 a seconda della gravità del comportamento tenuto e di eventuali danni o pericoli creati

Art. 40 Per la sicurezza degli ospiti, il rispetto delle persone e il decoro degli ambienti è fatto divieto di:

- stendere alle finestre capi di biancheria;
- porre vasi di fiori ed altri oggetti sul davanzale quando siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto le finestre;
- fumare nei luoghi chiusi ed in particolare nella propria stanza;
- utilizzare accendini, fornelli di qualsiasi tipo e ferri da stiro;
- usare apparecchi rumorosi che possono arrecare disturbo agli altri ospiti;
- gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre;
- vuotare nel water, bidet o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture;
- asportare dalle sale da pranzo e dai locali comuni ogni cosa che costituisca il corredo delle sale e dei locali stessi;
- tenere animali domestici all'interno dell'Istituto salvo autorizzazione per motivi terapeutici.

Art. 41 In caso di inadempienza delle norme suddette, l'Ente può procedere in via graduale, alle seguenti sanzioni:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- allontanamento dall'Istituto.

La sanzioni sono di pertinenza del Direttore Generale su informativa scritta dell' Unità Operativa Interna. In caso di allontanamento dall'Istituto sarà data informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

M) CUSTODIA VALORI

Art. 42 L'Ente non assume responsabilità alcuna per i valori conservati nelle stanze degli ospiti.

N) DIMISSIONI DELL'OSPITE

Art. 43 Le dimissioni dell'ospite sono disposte su richiesta dello stesso o dei suoi familiari.
La disdetta deve essere data per iscritto almeno 5 giorni prima come da disposizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 44 L'Ente può dimettere l'ospite in caso di:
1. variazione delle condizioni fisiche e/o mentali, tali da rendere l'ospite non più idoneo alla struttura.
2. grave inosservanza delle norme regolamentari
3. inadempienza nel pagamento della retta superiore a 2 mesi
4. sistematico rifiuto da parte dell'ospite e/o familiari di accettare le indicazioni assistenziali previste dal PAI nelle sue articolazioni.

La dimissione dell'ospite dovrà avvenire entro e non oltre il 30° giorno dalla comunicazione scritta da parte dell'Ente.

Art. 45 In caso di decesso dell'ospite, la Direzione consegnerà gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto ai sottoscrittori del contratto.

O) VOLONTARIATO

Art. 46 Al fine di supportare e favorire le attività ricreative e socializzanti degli ospiti è prevista la partecipazione del volontariato, sia in forma individuale sia associata, nel rispetto del vigente Regolamento. La domanda di svolgere attività di volontariato va rivolta alla Direzione, che decide in merito e può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione.
La prestazione volontaria non obbliga l'Ente ad alcun impegno economico.
I volontari intrattengono con la Direzione e con il personale rapporti di collaborazione al fine di rendere i servizi aderenti alle esigenze degli ospiti e di attuare iniziative che ne favoriscano l'integrazione sociale e la piena valorizzazione della persona, secondo specifici progetti.
La presenza del volontariato all'interno delle strutture è disciplinata secondo le modalità stabilite da apposita convenzione tra L'Ente, le Associazioni e relativi regolamenti.

P) ATTIVITA' OCCUPAZIONALI

Art. 47 Su valutazione dell'UOI l'ospite potrà dedicarsi ad attività occupazionali svolte all'interno dell'Istituto.
Le attività occupazionali hanno finalità terapeutiche di mantenimento delle capacità residue e di sviluppo della socializzazione. In quest'ambito il lavoro dell'ospite potrà essere sia a titolo gratuito sia con eventuale compenso che sarà determinato dall'Ente.

Q) RAPPRESENTANZA DELL'UTENZA

Art. 48 E' ammessa la costituzione della rappresentanza degli ospiti e/o loro familiari allo scopo di promuovere la partecipazione e la collaborazione nella gestione dei servizi e di fornire all'Amministrazione dell'Ente suggerimenti e proposte per il miglioramento della qualità della vita all'interno delle strutture secondo quanto previsto dalle norme di legge.

R) ASSISTENZA PRIVATA

Art. 49 Qualora gli ospiti o i familiari ne ravvisino l'esigenza, l'Ente accetta all'interno delle proprie strutture la presenza di assistenti private che svolgono la loro opera a favore di un singolo ospite; i rapporti di tipo economico, previdenziale e assicurativo sono a carico dell'ospite assistito o della sua famiglia senza nessun obbligo o responsabilità da parte dell'Ente.
Al fine di assicurare un corretto inserimento dell'assistente privata nell'organizzazione dei servizi è predisposto il seguente regolamento:

Norme per l'assistenza privata presso LA C.A.S.A.
L'Ente accetta all'interno delle strutture residenziali assistenti private chiamati a svolgere la propria attività dagli ospiti o dai loro familiari, con spese a loro carico.

L'Ente non si assume alcuna responsabilità per l'opera svolta dagli assistenti privati e con loro non sussiste alcun rapporto di subordinazione: le autorizzazioni e le prescrizioni del presente regolamento sono dettate nell'esclusivo interesse degli ospiti e del loro benessere psicofisico.

Il familiare che intende servirsi di un'assistenza privata è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore di reparto e a sottoscrivere l'apposito modulo indicando il nominativo e recapito dell' assistente privata, giorni, orario di presenza nonché le eventuali variazioni successive.

L'assistente privata dovrà attenersi scrupolosamente al progetto assistenziale definito dall'UOI e dovrà occuparsi unicamente del proprio assistito e non di altri ospiti.

L'assistente privata dovrà comunicare al Coordinatore di reparto ogni informazione a sua conoscenza riguardante la situazione personale dell'ospite utile al progetto assistenziale.

Non è consentito all'assistente privata disporre alcuna variazione alla dieta o terapia farmacologica, ma dovrà semplicemente attenersi al progetto assistenziale individuato per l'ospite.

Il servizio dell'assistente privata all'interno dell'Istituto deve essere improntato alla massima correttezza e discrezione, senza interferire nell'organizzazione del lavoro del personale dipendente e nel rispetto delle regole dell'Istituto.

L'assistente privata dovrà attenersi a criteri di riservatezza secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy D. Lgs. 196/03 e sottoscrivere al riguardo apposito impegno.

La Direzione dell'Ente potrà disporre l'allontanamento dall'Istituto di ogni assistente privata che non rispetti il presente Regolamento.

S) DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 Per quanto non previsto nel presente regolamento interno si rimanda alle disposizioni previste in materia dalla normativa nazionale e regionale nonché alle specifiche prescrizioni riportate nelle convenzioni che regolano i rapporti tra l' Ente, Comuni e Ulss.

Il presente Regolamento è stato approvato con Delibera del CdA n° 4 del 22.03.2011, è stato aggiornato con delibera del CdA n. 10 dell'11.9.2012 e n. 7 del 23/04/2018.